

ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE – AREST

**TRA
REGIONE LOMBARDIA**

**E
COMUNE DI CASARGO (LC)**

**E
ITAV S.R.L.**

**PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO**

“WINTER SUMMER ALTA VALSASSINA”

TRA

- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona dell'Assessore allo Sviluppo Economico pro-tempore Guido Guidesi, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;
- Comune di Casargo, con sede legale in Via Roma 1/A, C.F. 005662530130 nella persona di Antonio Leonardo Pasquini Sindaco pro tempore, quale Legale Rappresentante del Comune di Casargo;
- Società ITAV s.r.l., con sede legale in via Italia 4 Casargo C.F./P.IVA 04020900132 nella persona di Stefano Negrini, quale Amministratore Unico;

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”.

RICHIAMATI:

- l'art. 7 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”;
- Il Regolamento Regionale n° 22 dicembre 2020, n. 6 “Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19” e in particolare il Titolo III che specifica le modalità di attuazione dell'“Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST”;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20 giugno 2023, che al Pilastro Lombardia di Impresa e Lavoro - Ambito 4.2 Attrattività - Obiettivo Strategico 4.2.2 intende sostenere il rilancio economico mediante interventi in sinergia tra investimenti pubblici e privati per la valorizzazione e il rilancio economico dei propri territori attraverso la realizzazione di progettualità strategiche;
- la DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387 “Piano Lombardia. Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione”;
- la DGR 31 maggio 2022 n. XI/6453 “DGR 18.10.2021, n. 5387: Piano Lombardia. Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la

competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione – Definizione delle modalità di erogazione del contributo regionale, approvazione dello schema di accordo e determinazione sulla dotazione complessiva” con la quale Regione Lombardia ha, tra l'altro, definito le modalità di erogazione del contributo regionale;

- la DGR 20 giugno 2022 n. XI/6543 “Manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione di cui DGR 16 ottobre 2021 - n. XI/5387 – Approvazione dell'elenco delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione ai sensi dell'art.6, co.6 della l.r. 19/19 “Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”- 2^ Finestra;
- la DGR n. XII/496 del 26 giugno 2023 “Manifestazione di Interessi promossa con DGR n. XI/5387 del 18.10.2021 ai sensi dell'art 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione: ulteriori determinazioni e riassunzione Accordi ai sensi dell'art. 10 l. r. 19/2019” con la quale Regione Lombardia ha confermato l'interesse regionale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi delle proposte progettuali pervenute;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e s.m.i.;
- la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” che prevede che l'ente regionale attivi politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio anche attraverso azioni di marketing territoriale e di promozione integrata;

PREMESSO CHE il progetto:

- si inserisce nell'Ambito 1 – “Attrattività e competitività dei territori (azioni volte a migliorare l'infrastrutturazione del territorio, ad attrarre soggetti privati, pubblici ed economici, a garantire il raggiungimento di livelli di competitività e di offerta tali da favorire il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti esistenti, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana e di recupero di aree dismesse), fra quelli individuati dalla DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387;
- si inserisce nell'Ambito 2 – “Competitività delle imprese” (azioni in grado di innescare meccanismi di crescita dell'impresa, mantenimento dei livelli occupazionali, interventi di valorizzazione del capitale umano e creazione di una nuova generazione di imprenditori);

CONSIDERATO CHE il progetto:

- prevede la realizzazione di opere, interventi, nuovi servizi a carattere pubblico che facilitano l'insediamento di nuove attività economiche sul territorio;
- ha come finalità quella di attuare un programma di interventi in grado di potenziare l'offerta turistica del territorio favorendo l'occupazione e la creazione di nuove imprese nonché il sostegno a quelle preesistenti in un'ottica di sviluppo socioeconomico;

- intende conseguire l'obiettivo di potenziare la vocazione turistica della Valsassina – sia invernale che estiva - mediante la riattivazione del comprensorio sciistico della zona dell'Alpe Paglio e Pian delle Betulle con una serie di interventi sinergici quali la riattivazione della stazione sciistica dismessa, la sistemazione delle piste, funivie, skilift, il livellamento e la sistemazione idrogeologica, la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale con relativo acquedotto e relativa illuminazione e la realizzazione di attrezzature per l'intrattenimento estivo;
- gli interventi oggetto di Accordo AREST si inseriscono in un più ampio quadro di interventi sinergici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di rilancio turistico dell'ambito territoriale, non oggetto del presente Accordo;

PRESO ATTO CHE:

- con DGC n. 106 del 30 settembre 2022 il Comune di Casargo ha promosso l'Accordo di Rilancio Economico e Sociale – di seguito "Accordo" - finalizzato alla realizzazione del progetto denominato "Winter – Summer Alta Valsassina 2022";
- Il Comune di Casargo è stato individuato come Ente Attuatore da ogni singolo Ente:
 - Comunità Montana – DGC n. 24 del 08 marzo 2022;
 - Comune di Margno - DGC n. 18 del 23 febbraio 2022;
 - Comune di Premana – DGC n. 12 del 02 marzo 2022;
 - Comune di Crandola – DGC n. 8 del 08 marzo 2022;
 - Comune di Taceno – DGC n. 15 del 23 febbraio 2022;
 - Comune di Pagnona – DGC n. 21 del 02 marzo 2022;
- con DGR n. XI/7133 del 17 ottobre 2022 Regione Lombardia ha aderito all'Accordo in parola stabilendo che, il cofinanziamento regionale, per la realizzazione degli interventi pubblici previsti nel progetto, è pari a euro 2.000.000,00 inteso quale importo massimo di contributo concedibile, la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677 "Contributi alle amministrazioni locali per l'attrattività e la competitività dei territori e delle imprese – Accordi AREST";
- con DGC n. 19 del 07 marzo 2023 il Comune di Casargo ha rettificato la DGC n. 106 del 30 settembre 2022 individuando quali soggetti sottoscrittori:
 - Regione Lombardia
 - Comune di Casargo – promotore – Ente attuatore
 - Itav s.r.l. – in adesione
- la società Itav s.r.l. ha aderito al partenariato con formale comunicazione inviata al Comune di Casargo in data 26 marzo 2022 prot. 1918;
- con DGC n. 50 dell'08 aprile 2024 il Comune di Casargo ha approvato il P.F.T.E relativo all'intervento denominato "Winter – Summer - Alta Valsassina";
- con DCC n. 16 del 23 aprile 2024 il Comune di Margno ha approvato la convenzione con il Comune di Casargo per la concessione in uso di immobili e impianti per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi previsti dal progetto "Winter Summer Alta Valsassina";
- con DCC n. 19 del 24 aprile 2024 il Comune di Casargo ha approvato la convenzione con il Comune di Margno per la concessione in uso di immobili e impianti per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi previsti dal progetto "Winter Summer Alta Valsassina";
- il Comitato per l'Accordo, come determinato con procedura scritta in data 14 maggio 2024 ha validato l'ipotesi di Accordo predisposta dalla Segreteria Tecnica e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - Comune di Casargo: DGC n. 79 del 15 maggio 2024;
 - Regione Lombardia: DGR n. XII/2413 del 28 maggio 2024;

- Itav s.r.l.: con nota del 21 maggio 2024 - protocollo regionale n. O1.2024.0009013 del 21 maggio 2024.

**DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO**

Art. 1 - Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - Allegato A – Relazione Tecnica descrittiva
 - Allegato B - Quadro tecnico economico
 - Allegato C – Cronoprogramma di attuazione
 - Allegato D – Elaborati grafici:
 - Allegato D1: Inquadramento territoriale, urbanistico e catastale;
 - Allegato D2: Planimetria generale di progetto - Profilo acquedotto;
 - Allegato D3: Planimetria di dettaglio Cima Laghetto - Sezioni Lago;
 - Allegato D4: Planimetria di dettaglio livellamento Pista Cucchero, sezioni, profilo;
 - Allegato D5: Relazione e planimetria impianto di innevamento a carico del soggetto privato;
 - Allegato E - Linee di Indirizzo per la redazione del Piano operativo delle attività di promozione e comunicazione;
 - Allegato F – dichiarazione in cui il Comune di Casargo attesta che:
 - gli interventi oggetto di finanziamento sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";
 - la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;
 - il beneficiario finale per il quale si rileva l'incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione;
 - la proprietà delle opere oggetto di cofinanziamento regionale è del Comune di Casargo;

Art. 2 - Obiettivi e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati agli articoli successivi.

Art. 3 – Descrizione dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. Gli interventi pubblici e privati oggetto del presente Accordo sono:
 - nuova seggiovia biposto agganciamento fisso "Alpe Paglio - Cima laghetto": impianto usato da riposizionare sullo stesso tracciato della preesistente sciovia a fune alta;
 - livellamento e pulizia piste interventi di taglio della vegetazione infestante a lato dei tracciati e di parziale livellamento;
 - invaso idrico di accumulo per l'impianto d'innevamento da realizzarsi nell'avvallamento presente in loc. Cima laghetto;
 - nuovo acquedotto di approvvigionamento invaso;
 - impianto d'innevamento del tipo ad alta pressione lungo la pista Cucchero, con l'utilizzo di generatori a bassa pressione sulle altre piste;
 - attrezzature per l'intrattenimento estivo: da realizzarsi alla cima laghetto e all'Alpe Paglio, consistenti in giochi tradizionali, piste tubing, giochi d'acqua e sulle piante;
 - nuovi parcheggi auto da realizzarsi nelle aree limitrofe a quelle già utilizzate a tale scopo, per un totale di circa 600 posti auto;

Art. 4 – Fattibilità urbanistica

Gli interventi previsti nel presente Accordo sono conformi al PGT vigente del Comune di Casargo e del Comune di Margno in quanto realizzati su aree inserite nel contesto delle aree sciabili così come altresì individuate dal PTCP provincia di Lecco, nel dettaglio:

- Comune di Margno parte Ambiti Boschivi e parte Ambiti Agricoli Pascolivi ricompresi nella zona delle aree sciabili.
- Comune di Casargo parte in Ambiti di Salvaguardia e parte in Agricoli di produzione ricompresi nella zona delle aree sciabili

Art. 5 - Piano economico – finanziario e relative fonti di finanziamento

1. Gli interventi oggetto del presente Accordo comportano una spesa totale come da Piano economico-finanziario che segue, la cui copertura finanziaria è garantita dalle Parti secondo i rispettivi impegni definiti negli artt. 6 e 7:

| LAVORI - INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI IN AREST | | | | |
|--|---|--------------------------|---|---------------------------|
| | Descrizione | Valore intervento | Copertura Finanziaria | Soggetto Attuatore |
| 1 | REALIZZAZIONE BACINI DI INNEVAMENTO ED ILLUMINAZIONE PISTE IN LOCALITÀ ALPE GIUMELLO E ALPE PAGLIO" - "LOTTO A: LIVELLAMENTO E PULIZIA PISTE DENOMINATE "LAGHETTO", "CUCCHERO" E "DEL BOSCO" | € 350.000,00€ | COMUNE DI CASARGO Fondi MIT 350 000,00€ | Comune Casargo |
| 2 | "NUOVA SEGGIOVIA BIPOSTO AGGANCIAMENTO FISSO "ALPE PAGLIO - CIMA LAGHETTO": IMPIANTO USATO DA RIPOSIZIONARE SULLO STESSO TRACCIATO DELLA PREESISTENTE SCIOVIA A FUNE ALTA" | € 2.200.000,00€ | ITAV Srl 600 000,00€ REGIONE LOMBARDIA 1.600 000,00€ | Comune Casargo |
| 3 | "NUOVO ACQUEDOTTO DI APPROVVIGIONAMENTO INVASO: CONVOGLIERA' LE ACQUE DI SORGENTE PRESENTI ALLE PENDICI DEL PIZZO CORNAGIERA" | € 305.000,00€ | COMUNE DI CASARGO | Comune Casargo |
| 4 | "INVASO IDRICO DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO D'INNEVAMENTO: DA REALIZZARSI NELL'AVVALLAMENTO PRESENTE IN LOC. CIMA LAGHETTO, PREVIO SCAVO E IMPERMEABILIZZAZIONE, COMPRESO OPERE CIVILI FABBRICATO STAZIONE DI POMPAGGIO E CABINA MT-BT" | € . 850.000,00€ | COMUNE CASARGO | Comune Casargo |
| 5 | "ATTREZZATURE PER L'INTRATTENIMENTO ESTIVO: DA REALIZZARSI ALLA CIMA LAGHETTO E ALL'ALPE PAGLIO, CONSISTENTI IN GIOCHI TRADIZIONALI, PISTE TUBING, (GIOCHI D'ACQUA E SULLE PIANTE). TAPIS ROULANT PAGLIO e TAPIS ROULANT CIMA LAGHETTO" | € 520.000,00€ | COMUNE CASARGO 120 000,00€ REGIONE LOMBARDIA 400 000,00€ | Comune Casargo |
| | TOTALE | € 4.225.000,00€ | | |
| INTERVENTI AGGIUNTI NON RICOMPRESI NEL QUADRO ECONOMICO | | | | |
| 6 | IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE". Opera oggetto di altra progettazione, di proprietà della ITAV Srl (Stima indicativa dei costi) | 2.000.000,00€ | ITAV Srl | ITAV Srl |

| | | | | |
|--|--|-------------|----------------|----------------|
| 7 | "REALIZZAZIONE IN AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' ALPE PAGLIO" Opera oggetto di altra progettazione | 120.000,0€ | Comune Casargo | Comune Casargo |
| BENI - CONFERIMENTO NON RICOMPRESI NEL QUADRO ECONOMICO | | | | |
| 8 | Impianto seggioviario "Kenzel" nello stato in cui si trova da posizionare sul tratto "Paglio-Cima Laghetto" – impegno del 09/04/2024 prot 2245 | 200.000,00€ | ITAV Srl | Comune Casargo |

2. Il costo complessivo degli interventi pubblici, come da Quadro Tecnico Economico allegato B al presente Accordo, è pari a 4.225.000,00€ la cui copertura finanziaria è garantita come segue:

- Comune di Casargo (LC): 1.625.000,00€ di cui:
 - 1.275.000,00€ fondi propri a bilancio/DGC n.50 del 08.04.2024;
 - 350.000,00€ Fondi MIT (Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Prot. 0003574/2021 del 17.12.2021);
- Regione Lombardia: 2.000.000,00€ la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677 "Contributi alle amministrazioni locali per l'attrattività e la competitività dei territori e delle imprese – Accordi AREST", secondo quote e annualità di seguito individuate:
 - Annualità 2024
 - 30%, alla sottoscrizione dell'Accordo per una quota pari a 600.000,00€;
 - 20% alla consegna dei lavori relativi all'intervento 2 per una quota pari ad 320.000,00€;
 - Annualità 2025
 - 40% al raggiungimento del 60% dei lavori relativi all'intervento 2 per una quota pari ad 640.000,00€;
 - Annualità 2026
 - 20% alla consegna dei lavori relativi all'intervento 5 per una quota pari ad 80.000,00€;
 - 40% al raggiungimento del 60% dei lavori relativi all'intervento 5 per una quota pari ad 160.000,00€;
 - 10% all'ultimazione di tutti gli interventi previsti nell'Accordo come da Piano Economico-finanziario di cui all'art.5.1 per un importo pari a 200.000,00€
- Itav S.r.l.: 600.000,00€ in fondi propri oltre 200.000,00€ in fornitura di beni non ricompresi nel quadro economico di progetto;

Art.6 - Impegni dei soggetti pubblici

1. Le Parti si impegnano a realizzare gli interventi descritti nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla L. 241/1990, In particolare:

- a) il **Comune di Casargo** si impegna a:
 - a. contribuire alla copertura finanziaria degli interventi di cui all'art. 5 comma 1 di cui al punto 1,3,4 e 5 per una somma pari a € 1.625.000,00 nonché alla copertura delle eventuali somme eccedenti a tale importo necessarie alla realizzazione delle opere;
 - b. destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi identificati nella tabella riportata all'art. 5 comma 1 di cui al punto 2 e al punto 5 previsti nell'Accordo;
 - c. trasmettere semestralmente alla Segreteria Tecnica una Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 5.2;

- d. inviare tempestivamente alla Segreteria Tecnica dell'Accordo una relazione dettagliata che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione degli interventi previsti dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
 - e. informare la Segreteria Tecnica in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
 - f. informare la Segreteria Tecnica in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo;
 - g. redigere la relazione finale prevista all'art. 7, comma 16 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo;
 - h. a procedere ed avviare la procedura di selezione pubblica per l'individuazione dei soggetti a cui affidare i lavori di cui alla tab. art 5 comma 1 del presente atto; nonché a procedere all'approvazione del contratto di gestione dei servizi presenti nel progetto "Winter Summer Alta Valsassina "con il soggetto privato entro la data di conclusione dei lavori stessi;
- b) **Regione Lombardia** si impegna a:
- a. concorrere alle spese di realizzazione degli interventi n. 2 e n. 5 dell'art. 5, comma 1 con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Casargo pari a 2.000.000,00 € come da Quadro economico di massima e Stima dei lavori di cui all'allegato B del presente Accordo;
 - b. trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nella DGR 31.05.2022 n.6453 e nel cronoprogramma di cui all'Allegato C del presente accordo:

Annualità 2024

- 30%, alla sottoscrizione dell'Accordo per una quota pari a 600.000,00€;
- 20 % alla consegna dei lavori relativi all'intervento 2 per una quota pari ad 320.000,00€;

Annualità 2025

- 40% al raggiungimento del 60% dei lavori relativi all'intervento 2 per una quota pari ad 640.000,00€;

Annualità 2026

- 20 % alla consegna dei lavori relativi all'intervento 5 per una quota pari ad 80.000,00€;
- 40% al raggiungimento del 60% dei lavori relativi all'intervento 5 per una quota pari ad 160.000,00€;
- 10% all'ultimazione di tutti gli interventi previsti nell'Accordo come da Piano Economico-finanziario di cui all'art.5.1 per un importo pari a 200.000,00€.

2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci.
3. Regione Lombardia non assume alcun obbligo per spese eccedenti la somma definita nel presente Accordo.

Art. 7 – Impegni del soggetto privato e modalità di individuazione

1. Il Comune di Casargo ha indetto attraverso i propri canali istituzionali una procedura esplorativa in data 14.03.2022 formalizzata con determinazione n. 17/106 del 14.03.2022.

2. È pervenuta la sola manifestazione di interesse dalla società Itav S.r.l., con sede in Casargo (LC) che ha aderito con formale comunicazione presentata al Comune di Casargo in data 26 marzo 2022, prot. 1918.
3. Rispetto al quadro generale degli interventi oggetto del presente Accordo di cui all'art.5.1, la società Itav S.r.l. si impegna a:
 - conferire al comune di Casargo seggiovia biposto usata agganciamento fisso Alpe Paglio Cima laghetto impianto usato da riposizionare sullo stesso tracciato della preesistente sciovia a fune alta nuova seggiovia biposto entro 30 giorni dalla formale richiesta;
 - contribuire alla copertura finanziaria degli interventi di cui all'art. 5 comma 1 punto 2 per un importo economico di 600.000,00€;
 - approvare e sottoscrivere il contratto di partenariato pubblico-privato per la concessione della gestione degli impianti e delle opere accessorie;
 - trasmettere alla Segreteria Tecnica dell'Accordo, anche congiuntamente con il Comune di Casargo, una relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento;
 - informare tempestivamente la Segreteria Tecnica dell'Accordo qualora si rendano necessarie rimodulazioni delle Linee di Indirizzo di cui all'allegato 6, indicandone i motivi – ovvero – gli impedimenti che ne ostacolano la realizzazione.

Art. 8 - Rendicontazione delle spese

1. il Soggetto beneficiario del cofinanziamento regionale è il Comune di Casargo (LC).
2. Al fine di realizzare gli interventi previsti nel progetto il Comune di Casargo (LC) provvede a dare avvio alle procedure di gara, correlate alla realizzazione delle opere oggetto del finanziamento regionale, così come previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
3. Il Comune di Casargo (LC) si impegna ad espletare e a trasmettere, la comunicazione di espletamento delle procedure di gara corredata dalla seguente documentazione:
 - prova della pubblicazione dell'avviso di gara;
 - bando di gara per l'appalto;
 - verbale di valutazione delle offerte pervenute e provvedimento di aggiudicazione;
 - copia del contratto di appalto stipulato dalle parti;
 - CUP e CIG relativo alla gara;
 - progetto esecutivo, redatto ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici;
 - cronoprogramma aggiornato dei lavori e della spesa;
 - quadro economico aggiornato a seguito della procedura di appalto;
 - verbale di consegna lavori e decorrenza dei termini per il compimento dell'opera;
 - dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori.
4. Il Comune di Casargo (LC) dovrà infine dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, che:
 - l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.lgs 36/2023;
 - non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
 - è decorso il termine utile per la presentazione dei ricorsi di cui al punto precedente.
5. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
 - essere conformi alla normativa europea, nazionale e regionale pertinente e rispettare la regolamentazione civilistica e fiscale vigente;
 - essere pertinenti alle voci di spesa previste nel quadro economico approvato;
 - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - essere effettivamente sostenute dalla Comune di Casargo (LC);
 - essere giustificate da fatture, o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
6. Su tutti i giustificativi di spesa originali, il Comune di Casargo (LC) dovrà apporre:

- un chiaro riferimento al progetto inserendo la dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'AREST finalizzato alla realizzazione del progetto denominato "Winter Summer Alta Valsassina" approvato con DGR n. XII/2413 del 28 maggio 2024;
 - il CUP (Codice Unico di Progetto) e il CIG della procedura di gara espletata in base a quanto previsto dalle leggi 3/2003 e 136/2010 e ss.mm. ii;
7. Tutti i giustificativi di spesa devono essere registrati e chiaramente identificabili nella contabilità della Comune di Casargo (LC). A tal fine si deve predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata, e conforme alle disposizioni di legge, per tutte le transazioni relative al progetto oggetto di finanziamento regionale, che consenta di distinguerlo da altre operazioni contabili ordinarie.
 8. Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate, devono essere conservati dal Comune di Casargo (LC) per un periodo di almeno di 10 (dieci) anni dalla data di pagamento del saldo e devono essere resi consultabili per eventuali controlli.
 9. Regione Lombardia erogherà le tranche entro:
 - entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione a seguito della sottoscrizione dell'accordo;
 - entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione delle tranche intermedie;
 - entro 90 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione del saldo.
 10. La domanda di erogazione dell'anticipo, delle tranche intermedie e del saldo dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e contenere la documentazione a supporto della richiesta di erogazione del contributo regionale.
 11. L'erogazione del contributo concesso avverrà, previa verifica tecnico-amministrativa da parte dei competenti uffici regionali con particolare riferimento alla rendicontazione delle spese e alle relazioni descrittive relative alle opere oggetto di finanziamento regionale.
 12. La Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere al Comune di Casargo ogni chiarimento o integrazione che si rendessero necessari che sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti.

Art. 9 - Costituzione Collegio di vigilanza

1. Il Comune di Casargo (LC), ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. i) costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, composto da:
 - Sindaco pro-tempore del Comune di Casargo (LC) o suo Delegato;
 - Assessore allo Sviluppo Economico pro-tempore della Regione Lombardia o suo delegato;
2. Ai sensi dell'art.24, comma 4 del RR 6/20 possono partecipare alle sedute del Collegio di Vigilanza anche i rappresentanti legali dei soggetti privati, senza diritto di voto.
3. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del RR n° 22 dicembre 2020, n. 6 "Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19".
4. Il Collegio di Vigilanza assume le proprie determinazioni secondo quanto disposto dall'art.7, commi da 13 a 18 della lr 19/19 e dall'art.24, comma 3 del RR 6/20.
5. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo per il funzionamento del Collegio di Vigilanza. Eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti e dei Soggetti rappresentati.
6. Il Collegio di Vigilanza è convocato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Casargo (LC) almeno una volta l'anno, anche su richiesta di una delle Parti.
7. I soggetti privati hanno la facoltà di chiedere la convocazione del Collegio di Vigilanza, con richiesta motivata.

Art. 10 - Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo modalità, tempi e impegni individuati nei relativi articoli, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali.
2. Il monitoraggio dell'attuazione del presente Accordo è garantito attraverso i seguenti strumenti:
 - a) Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 5.2;
 - b) eventuale relazione dettagliata che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione degli interventi previsti dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
 - c) eventuale informativa in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo;
 - d) informativa in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione dell'intervento pubblico;
 - e) Relazione finale prevista all'art. 7, comma 16 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori relativi a tutti gli interventi previsti nell'Accordo.

Art. 11 - Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo:
 - entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale;
 - ha durata fino al 30.11.2026 come da cronoprogramma (allegato C);
 - è vincolante per i Soggetti sottoscrittori fino alla completa attuazione degli interventi da esso previsti.
2. Per quanto non previsto nel presente Accordo si richiamano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 12- Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le relative finalità e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Per Regione Lombardia – Assessore pro tempore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi

Per il Comune di Casargo – Il Sindaco pro tempore Antonio Leonardo Pasquini

Per la Società Itav S.r.l.- L'Amministratore Unico Stefano Negrini